

**GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO**

**BASSO LAGO MAGGIORE**

**--00000--**

Rep.n.1/A-----

Concessione demaniale n.CST/M/01/2011-----

**CONCESSIONE DEMANIALE**

**DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO**

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione Demaniale Migliorativa di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino alla ditta **ENTE**

**DI GESTIONE DEL PARCO DEL TICINO, tipologia di concessione:**

**AREE IN ACQUA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCI-**

**BILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RI-**

**CONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO, attività**

**d'uso: PORTUALI PUBBLICHE-----**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO**

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n.2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- visto il Regolamento Gestionale per l'organizzazione ed il funzionamento della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore approvato con deliberazione della Conferenza degli Amministratori n.3 del 23.02.2011;-----

- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.21-5374 del 26.02.2007 con la quale è stato approvato il progetto di "implementazione della Via Navigabile sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale", il quale prevede, tra l'altro, la realizzazione nel comune di Castelletto Sopra Ticino di un attracco per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri costituito da una chiatta delle dimensioni di circa m 4x9, collegata a terra con una castria-passerella ancorata su basamento in calcestruzzo;-----

- vista l'istanza prot.383 del 7.01.2011 con la quale l'Ente di Gestione del Parco del Ticino presenta istanza di concessione demaniale allo Sportello Decentrato di Castelletto Sopra Ticino della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per la realizzazione del progetto di cui alla deliberazione regionale sopra citata, presso la località "Il Porto";-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-----

- vista la L.R. n.2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese";-----

- richiamata la comunicazione Prot.250 del 21.02.2011 con la quale lo Sportello Decentrato di Castelletto Sopra Ticino, concluso l'iter istruttorio, trasmette copia della documentazione relativa al rilascio della concessione demaniale in oggetto.-----

## CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”, e della legge regionale n.2/2008 del 17.01.2008 e s.m.i. “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, a:-----

**ENTE DI GESTIONE DEL PARCO DEL TICINO**, con sede in Cameri (NO) Loc. Villa Picchetta (c.f. 94000090038), nella figura del suo Direttore Dott. Franchina Benedetto nato a Mirto (ME) il 27.04.1957, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente rappresentato, di occupare le aree demaniali situate nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, loc. “Il Porto”, al fine di realizzare un attracco per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri costituito da una chiatta delle dimensioni di circa m 4x9, collegata a terra con una castria-passerella ancorata su basamento in calcestruzzo (area e struttura meglio identificata nelle allegate planimetrie), nello specchio acqueo antistante la Piazza 5 Martiri (foglio 11 N.C.T. Comune di Castelletto Sopra Ticino) per complessivi mq.50 circa, per un periodo di **anni 30** a decorrere dal 1.01.2011, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2030**.-----

**Art. 2** – Si da atto che il canone di concessione, come il deposito cauzionale, non è dovuto ai sensi dell’art.3, comma 13 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. trattandosi di concessione rilasciata ad un Ente pubblico per la realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione del Lago Maggiore e del Fiume Ticino, **per un servizio aperto a tutti e svolto gratuitamente**;-----

tamente;-----

**Art. 3** – L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nelle planimetrie allegate, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:-----

a) il pontile dovrà essere segnalato, nella parte perimetrale, conformemente al Regolamento “disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n.1/R del 29.03.2002: <<*i pontili galleggianti o fissi devono essere segnalati, nella loro parte perimetrale, da strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente (avente dimensioni di almeno cm.3 di larghezza e cm.20 di lunghezza), posizionate ad interasse di cm.100 (art.1, comma 12)>>;-----*

b) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;-----

**Art. 4** - Il concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione al fine di mantenere in perfetta conservazione l’opera in concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

**Art. 5** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

**Art. 6** – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e

l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

**Art. 7** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

**Art. 8** - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico del concessionario.-----

**Art. 9** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessio-

ne medesima.-----

**Art. 10** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

**Art. 11** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione, ove necessario) sono ad esclusivo carico del concessionario.-----

**Art. 12** – Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 13** – Ai fini dell’efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l’originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 14** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno di scadenza.-----

**Art. 15** – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell’atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

**Art. 16** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non e-

spressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.208 n.2 ed al Regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa, li 30.03.2011

**Il Responsabile  
dell'Ufficio Associato  
F.to Renato MELONE**

**Il sottoscritto Franchina Benedetto (c.f.: FRN BDT 57D27 F242M), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 3 (prescrizioni), 4 (obbligo di manutenzione), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del concessionario), 8 (responsabilità' del concessionario), 9 (responsabilità' giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).**

.....li,.....